



CONTRODOTTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Declaratoria di inefficacia
ex art. 44 l. fall.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	- Presidente -	R.G.N. 30385/03
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	
Dott. Francesco Maria	FIORINI	- Consigliere -	Cron. 18714
Dott. Aniello	NARPI	- Consigliere -	Rep. 6174
Dott. Sergio	DI AMATO	- Rel. Consigliere -	Ud. 26/03/07

18714/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COZZOLINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE CADUTI DI GUERRA DI LIBERAZIONE 551, presso il
sig. BRUNO DI CAPUA, rappresentato e difeso
dall'avvocato PIETRO MANZI, giusta delega in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO PASQUALE ALFIERI & F.LLI S.N.C., in persona
del Curatore Dott.ssa Maria Teresa Palma, domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato FERDINANDO DEL MONDO, giusta delega a

2007

515



marginie della memoria;

- resistente -

contro

TALICE PATRIZIA, GAUDINO ANTONIO, GIANNINI SALVATORE,
LIPPIELLO MICHELE, NAPPI PASQUALE, NAPPI MICHELE,
ANNUNZIATA DOMENICO, VITALE ANIELLO, SANGERMANO
SALVATORE, ALBANO MARIA ved. Coppola, COPPOLA ANNA,
COPPOLA RAFFAELINA, LEONE FERDINANDO, UFFICIO
PROVINCIALE I.V.A. DI NAPOLI, EREDI DI D'AVINO GIUSEPPE
E AMMATURO ANNA, D'AVINO CARMINE, D'AVINO MARIA TERESA,
D'AVINO SANDRA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3625/02 della Corte d'Appello di
NAPOLI, depositata il 06/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2007 dal Consigliere Dott. Sergio DI
AMATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per
un rinvio in attesa di decisione delle Sezioni Unite;
in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.n.c. Pasquale Alfieri e fra-
telli conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Na-
poli alcuni creditori della società fallita, tra i qua-



li Antonio Coppola e Domenico Cozzolino, esponendo che dopo la dichiarazione di fallimento l'Ufficio provinciale IVA di Napoli, quale debitore della società fallita e terzo pignorato, in ottemperanza alle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione della Pretura di Napoli del 23 gennaio e 2 marzo 1987, aveva eseguito pagamenti in favore dei predetti creditori; pertanto, il fallimento deduceva l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 44 l. fall. e chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme riscosse, oltre interessi.

All'udienza del 29 ottobre 1997 il procuratore di Antonio Coppola ne dichiarava il decesso avvenuto in data 30 luglio 1994 ed il Tribunale di Nola, innanzi al quale era stato trasferito il procedimento, dichiarava l'interruzione del processo, che veniva riassunto dal fallimento con atto notificato agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Delle eredi di Antonio Coppola si costituiva la sola Maria Albano, che eccepiva l'estinzione del giudizio per nullità dell'atto di riassunzione; il Tribunale disponeva, invece, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre eredi rimaste contumaci.

Con sentenza del 1° luglio 1999 il Tribunale di Nola dichiarava l'inefficacia, ta gli altri, dei paga-



menti ricevuti da Domenico Cozzolino ed Antonio Coppola e condannava lo stesso Cozzolino nonché Anna Coppola, Raffaellina Coppola e Maria Albano, quali eredi di Antonio Coppola, alle conseguenti restituzioni.

Avverso detta sentenza proponevano appello, tra gli altri, Domenico Cozzolino e le eredi di Antonio Coppola. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 dicembre 2002, rigettava l'appello del primo ed accoglieva quello delle seconde, dichiarando che nei confronti delle stesse il giudizio si era estinto; a sostegno della decisione osservava che: 1) la notificazione dell'atto di riassunzione collettivamente ed personalmente nell'ultimo domicilio del defunto doveva ritenersi inesistente in quanto eseguita dopo il previsto termine di un anno dalla morte della parte e non sanata dalla costituzione di una sola coerede che aveva eccepito pregiudizialmente l'estinzione del giudizio; pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare detta estinzione nei confronti delle eredi di Antonio Coppola; 2) quanto agli altri appellanti, da un lato, vertendosi in tema di pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore non aveva l'onere di dimostrare l'esistenza dello stato di insolvenza della s.n.c. Alfieri e, d'altro canto, gli appellanti non avevano interesse a dolersi del fatto che il Tribunale

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located on the right side of the page.



avesse respinto la domanda nei confronti di altri convenuti per mancanza della prova della riscossione delle somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.

Domenico Cozzolino propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, deducendo quattro motivi. Il fallimento ha presentato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve anzitutto rilevare che, ai sensi dell'art. 370, comma primo, ultima parte, la memoria depositata dal fallimento è inammissibile in quanto presentata da intimato non controricorrente.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 103, 303 e 307 c.p.c., lamentando che erroneamente la Corte di appello di Napoli non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti, considerato che si verteva in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che la vicenda interruttiva, ancorchè relativa solo alle parti di una delle cause riunite, operava rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite.

Con il secondo motivo, che può essere esaminato congiuntamente al primo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione con cui la sentenza



impugnata, dopo avere rilevato la radicale ed insanabile nullità dell'atto di riassunzione, aveva deciso nel merito la causa.

Entrambi i motivi sono infondati. La riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite; pertanto, salvo che non venga contemporaneamente disposta, esplicitamente o implicitamente, la separazione delle cause, l'effetto interruttivo investe tutte le parti del *simultaneus processus*, senza possibilità di distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere l'effetto interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione (Cass. 16 luglio 2005, n. 15095). Esattamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la morte di Antonio Coppola, parte di una sola delle cause cumulate nell'unico giudizio, determinasse l'interruzione dell'intero processo e la necessità, ai fini della prosecuzione, della sua riassunzione nei confronti di tutte le parti. Ciò, tuttavia, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non comporta la necessità della riassunzione del processo nei confronti di tutte le

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located on the right side of the page.



parti, ma soltanto nei confronti delle parti delle cause per le quali si intenda proseguire il giudizio. L'estinzione parziale del giudizio nel quale sono riunite più cause scindibili è, infatti, possibile proprio per l'autonomia delle cause e trova conferma, nella disciplina delle impugnazioni, e in particolare nella possibilità, regolata quanto alle modalità dall'art. 332 c.p.c., che il gravame possa interessare soltanto alcune delle cause scindibili. Coerentemente si deve, quindi, anche ammettere che, nel caso di interruzione del processo relativo a cause scindibili riunite, la radicale ed insanabile nullità dell'atto di riassunzione nei confronti di alcuni soggetti non può estendere i suoi effetti oltre la causa della quale detti soggetti sono parti. In conclusione, alla inammissibilità di una interruzione parziale non corrisponde affatto l'inammissibilità di una estinzione parziale, che, invece, quando il giudizio ha ad oggetto più cause scindibili, può conseguire tanto alla scelta di riattivare il processo limitatamente ad alcune cause quanto all'irregolare riassunzione nei confronti delle parti di una delle cause riunite (cfr. Cass. 14 ottobre 1993, n. 10167; Cass. 1° marzo 1995, n. 2298; Cass. 4 marzo 1998, n. 2406; Cass. 23 luglio 2003, n. 11455).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio



di motivazione e la violazione dell'art. 111 Cost. in quanto non era possibile ricostruire l'iter logico e giuridico in base al quale la Corte territoriale era pervenuta alla definizione del giudizio.

Il motivo è infondato; come riferito in narrativa, la sentenza impugnata espone, infatti, i motivi della decisione.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 44 e 67 l. fall., lamentando che le ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione erano state emesse due o tre mesi prima della dichiarazione di fallimento della s.n.c. Alfieri, quando il suo stato di decozione non era conosciuto.

Il motivo è infondato. Dopo la dichiarazione di fallimento il debitore perde la disponibilità del suo patrimonio e non può effettuare pagamenti né volontariamente né coattivamente, in sede di esecuzione individuale. Pertanto, dopo la dichiarazione di fallimento non può essere data esecuzione alle ordinanze di assegnazione che siano state emesse prima del fallimento, ed è del tutto irrilevante che al momento della emissione non fosse conosciuto, come assume il ricorrente, lo stato di insolvenza del debitore. Nel caso della espropriazione presso terzi, il pagamento coattivo si realizza, infatti, non al momento dell'emissione

A handwritten mark consisting of a star-like shape with several lines extending from it, located on the right side of the page.



dell'ordinanza di assegnazione ma nel momento in cui il terzo debitore assegnato effettua il pagamento in favore del creditore assegnatario (Cass. 12 gennaio 2006, n. 463; Cass. 30 marzo 2005, n. 6737).

P . Q . M .

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2007.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

Sergio Di Amato

Il Presidente

Vincenzo Proto

Vincenzo Proto

IL CANCELLIERE
Raimondo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria

6 SET 2007

IL CANCELLIERE